

DELIBERA N. 208 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELECAMPIONE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2, LETT. A) E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 19/11/DICAM/PROC. 2270/ZD - datato 21 marzo 2011 e notificato in data 8 aprile 2011, con il quale è stata contestata alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecampione, con sede in Campione d'Italia (CO), piazza Milano, 4, la violazione dell'art. 5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, in quanto sull'emittente in questione, nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 4 novembre 2010, sono state trasmesse, in fasce orarie non consentite, 06.00.00 circa – 07.00.00 circa, 07.30.00 circa – 09.00.00 circa, 09.00.00 circa – 10.30.00 circa, 13.00.00 circa – 14.00.00 circa, 14.00.00 circa – 15.00.00 circa e 20.00.00 circa – 20.30.00 circa, tredici televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto che mostrano in sovrapposizione numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, con prefisso 899, che, a loro volta, i conduttori dei programmi televisivi in questione inducono ad utilizzare; nel corso delle televendite, in particolare, i conduttori enfatizzano la straordinarietà delle previsioni con espressioni del tipo *"vai con il terno di Martino, signori terno d'oro di Martino...donne!"*;

RILEVATO che la società Radiotelevisione di Campione S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Telecampione non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi inerenti pronostici concernenti il gioco del lotto tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali programmi televisivi non devono trarre in inganno il pubblico anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti; tali norme dispongono specifiche misure finalizzate a tutelare, in particolare, il consumatore-utente più vulnerabile psicologicamente;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telecampione integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita con la presenza in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo dirette, in particolare, a trarre in inganno le persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) pari al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 6) nella giornata di programmazione televisiva del 4 novembre 2010, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2, lett. a) e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Radiotelevisione di Campione S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Telecampione, con sede in Campione d'Italia (CO), piazza Milano, 4, di pagare la sanzione

amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 208/11/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento indicando come riferimento “*Delibera n. 208/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola